

per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[legge regionale 2 agosto 2006, n. 43](#)
[legge regionale 9 marzo 2011, n. 9](#)

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2020, n. 70

Disposizioni in materia di cedole librarie. Modifiche alla l.r. 32/2002.

Il Consiglio regionale ha approvato
 Il Presidente della Giunta
 promulga

la seguente legge:

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) e, in particolare, l'articolo 156, comma 1;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Considerato quanto segue:

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 156, comma 1, del d.lgs. 297/1994, anche al fine di rendere maggiormente uniformi le procedure, è opportuno disporre limitate modifiche alla l.r. 32/2002 al fine di introdurre, in materia di cedole librarie per la scuola primaria, il principio della dematerializzazione e, in particolare, della libera scelta da parte delle famiglie rispetto agli esercizi commerciali in cui effettuare l'acquisto dei libri di testo;

Approva la presente legge

Art. 1

Finalità, destinatari e tipologie degli interventi per il diritto allo studio scolastico.

Modifiche all'articolo 7 della l.r. 32/2002

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:

“2 bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), i comuni provvedono, con risorse statali, alla fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria del sistema nazionale di istruzione, attraverso il sistema della cedola libraria anche in modalità digitale, garantendo la libera scelta tra i fornitori da parte delle famiglie stesse.”.

2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 7 della l.r.32/2002 è inserito il seguente:

“2 ter. Il comune tenuto all'adempimento di cui al comma 2 bis è di norma quello di residenza anagrafica dello studente.”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La Vicepresidente
 BARNI

Firenze, 24 luglio 2020

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 14.07.2020.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 17 giugno 2020, n. 473

Proponenti:

Consiglieri Bugetti, Bezzini, Tartaro, Pieroni

Assegnata alla 2ª Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 9 luglio 2020

Approvata in data 14 luglio 2020

Divenuta legge regionale 54/2020 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge

regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32](#)

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2020, n. 71

Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello Statuto.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Principi

Art. 4 - Criteri

Art. 5 - Cittadini attivi

Art. 6 - Stato di abbandono degli immobili e banca dati

CAPO II

Promozione dell'autonomia civica

Art. 7 - Regolamento

Art. 8 - Patti di collaborazione

Art. 9 - Informazioni sulla sussidiarietà sociale e beni comuni

CAPO III

Forme di sostegno al governo collaborativo dei beni comuni

Art. 10 - Autofinanziamento, esenzioni e agevolazioni, utilizzo di beni pubblici

Art. 11 - Confronto pubblico

CAPO IV

Norme finali

Art. 12 - Disposizioni transitorie

Art. 13 - Clausola di invarianza finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

Vista l'articolo 4, lettera m bis), dello Statuto che tra le finalità prioritarie perseguite dalla Regione stabilisce “la tutela e la valorizzazione dei beni comuni, intesi quali beni materiali, immateriali e digitali che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, alla coesione sociale e alla vita delle generazioni future e la promozione di forme diffuse di partecipazione nella gestione condivisa e nella fruizione dei medesimi”;

Visti gli articoli 58, 59 e 62 dello Statuto sui principi di sussidiarietà sociale e istituzionale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Vista la legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 22 luglio 2020, n. 65 (Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano);

Preso atto che il Consiglio delle autonomie locali non ha espresso il parere obbligatorio di competenza;

Considerato quanto segue:

1. In attuazione dell'articolo 4, lettera m bis), dello Statuto sulla tutela dei beni comuni, occorre definire principi e disposizioni sulla tutela di questa particolare categoria di beni, che vanno assumendo sempre più rilevante importanza, anche per valorizzare le iniziative dei cittadini associati a favore delle comunità dove vivono;

2. Occorre altresì dettare criteri cui improntare una corretta gestione di questa tipologia particolare di beni, nonché individuare una serie di strumenti quali, banca dati dei beni comuni e delle esperienze in essere, age-